



Comune n. 52

Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

CONSIGLIO REGIONALE A R R I V O
30 MAG. 1996
Del. Prot. n. 1008/63 M. S.

Bari, 30 MAG. 1996

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
S E D E _____

**OGGETTO : D.D.L. " Integrazione della L.r.3 aprile 1995 n.12. concernente gli interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".
(A/C 60/A)**

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, il parere espresso dalla terza Commissione ,nella seduta del 22 maggio 1996, relativo al provvedimento in oggetto specificato.

Distinti saluti

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dr. Nicola De Filippis)



Consiglio Regionale della Puglia

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

1

DECISIONE N. 16 DEL 22.05.96

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del **22.05.96** i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale prot.n.1008/63 del 12.02.96 D.D.L. "integrazione L.r.n.12/95 concernente gli interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo". (A/C 60/A)
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA

sugli atti di cui al punto 1., nel testo all'allegato che costituisce parte integrante della decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Palese, Tundo, Ferri, Ursi, Strazzeri, Colasanto, Sardelli e Pellegrino.

CONTRARI : Godelli.

ASSENTI : Caroppo, Tarquinio, Uzzi (assente al momento della votazione).

4. La terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, il Commissario : Dott. Rocco Palese.

IL PRESIDENTE
(Dott. Rocco Palese)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

2

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con legge regionale n.12 del 3 aprile 1995 è stata dettata la disciplina per gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo ;
con deliberazione di G.R. n.3245 del 6 luglio 1995 è stato istituito l'Albo regionale degli enti e delle associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia ;

con deliberazione di G.R. n.4289 del 9 ottobre 1995 è stata istituita la Commissione regionale di cui all'art.12 della Legge regionale n.12/95 ;

con deliberazione di G.R. n.6082 del 28 dicembre 1995 sono stati recepiti i criteri per la costruzione dei canili sanitari e per la realizzazione dei rifugi.

Nel contempo sono pervenute segnalazioni da parte dei Comuni e dei Servizi Veterinari delle UU.SS.LL. in merito alla grave carenza di strutture pubbliche e di Associazioni protezionistiche degli animali esistenti sul territorio regionale (provviste dei requisiti minimi ritenuti idonei per il ricovero dei cani ed animali di affezione).

Risultano agli atti dell'Assessorato regionale alla sanità alcuni verbali del N.A.S. di Taranto e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto che evidenziano macroscopiche carenze strutturali ed igienico-sanitarie di alcune strutture gestite da Associazioni di volontariato con conseguente chiusura delle stesse.

La L.R. n.12/95 in esecuzione della Legge-quadro n.281/91 prevede la costruzione e la ristrutturazione dei canili sanitari per ogni comune singolo o associato ed in prima applicazione almeno un rifugio per cani in ogni provincia.

L'esame della problematica su esposta e la necessità di dare comunque applicazione alla legge regionale, al fine di evitare notevoli inconvenienti di igiene, di incolumità pubblica e di sanità pubblica, ha comportato di rivedere alcune norme della legge regionale in parola e di integrarla per migliorarne e facilitarne i percorsi applicativi, con la predisposizione dell'articolo unico si prorogano i termini alle convenzioni esistenti sino ad un massimo di 12 mesi ove non esistano Enti o Associazioni di cui all'art.3 della citata legge che dispongano di strutture idonee.

Pertanto, la terza Commissione, nella seduta del 22 maggio 1996, ha approvato il suddetto D.D.L. che si sottopone all'approvazione di Codesta Onorevole Assemblea.

Il Relatore
(Dott. Rodco PALESE)



REGIONE PUGLIA

34


SAN/SDL/96/0022-

S.D.L. - " Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 2 -
concernente gli interventi per la tutela degli animali
di affezione e prevenzione del randagismo "

Articolo unico

1. All'art. 19 è aggiunto il seguente comma:
4. L'assessorato regionale alla Sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12 della L. R. n. 2/95, può concedere, previo parere motivato del servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino ad un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'art. 13 della citata legge che dispongano di strutture idonee.

Il Coordinatore d'Ufficio
(Dott. Antonino Vignola)




Non esposto ad alcun mezzo previsto dal 1° e 3° comma dell'art. 43 della L. n. 11/77.

Il Coordinatore del Settore



L'ASSESSORE
(Dott. M. Saccomanno)



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla 14 Commissione
Consigliare il 12-2-96

